REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE Codice Identificativo di Gara (CIG) 97450784C4 Tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - C.F. 97018720587, di seguito indicata più brevemente "Dipartimento", Dott./ssa.....dell'Ufficio rappresentato dalla Amministrazione e Bilancio, giusta delega n. di rep. del carica domiciliato in Roma, via Ulpiano n.11 (di seguito denominato anche per brevità "Amministrazione"), la Società, con sede legale in, CAP, codice _____, che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come "Concessionario", legalmente rappresentata, dal Sig. nato a il, Passaporto n., giusta procura speciale all'uopo predisposta ed allegata al presente atto (di seguito denominate congiuntamente le "Parti"). PREMESSO CHE - con Decreto n. 762 di Rep. del 29 marzo 2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento, in concessione, del servizio bar e di ristorazione presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile di via Vitorchiano, Roma, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo

per una durata pari a due anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, D.lgs.	
50/2016 e ss.mm.ii.;	
- in data è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della	
Repubblica Italiana n del l'avviso di gara relativo alla	
predetta procedura;	
- in esito alla procedura, è risultata aggiudicataria la società	
che ha conseguito il punteggio di;	
- nei confronti del Concessionario sono state acquisite le certificazioni	
comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80,	
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di	
gara;	
- con Decreto Rep. n del il servizio in concessione è stato	
aggiudicato alla Società la cui offerta ha ottenuto il punteggio	
migliore, pari a/100;	
- la predetta Società ha offerto il ribasso unico e incondizionato del	
% sui prezzi base del servizio bar, il ribasso unico e	
incondizionato del % sui prezzi base del servizio	
ristorazione e il ribasso unico e incondizionato sul plafond massimo annuo	
per la manutenzione straordinaria delle attrezzature da cucina e degli	
arredi;	
- ai fini della stipula della presente Concessione, il Concessionario ha	
presentato, a mezzo polizza fideiussoria nº delrilasciata	
dalla, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103,	
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo di €;	

- la documentazione presentata dal Concessionario ai fini della	
partecipazione alla procedura e alla stipula della presente Concessione, ivi	
compresa l'offerta tecnica ed economica, è conservata agli atti	
dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente	
Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
- il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal	
Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d'oneri e dai relativi allegati,	
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni	
caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione	
economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.	
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO	
SEGUE	
Articolo 1	
Articolo 1 Definizioni	
Definizioni	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per:	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati;	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati; - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati; - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione;	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati; - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione; - "Amministrazione Committente": il Dipartimento della protezione	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati; - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione; - "Amministrazione Committente": il Dipartimento della protezione civile (di seguito anche denominato "Amministrazione" o "Dipartimento"),	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati; - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione; - "Amministrazione Committente": il Dipartimento della protezione civile (di seguito anche denominato "Amministrazione" o "Dipartimento"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati; - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione; - "Amministrazione Committente": il Dipartimento della protezione civile (di seguito anche denominato "Amministrazione" o "Dipartimento"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la concessione;	
Definizioni 1. Nell'ambito della presente concessione si intende per: - "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati; - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione; - "Amministrazione Committente": il Dipartimento della protezione civile (di seguito anche denominato "Amministrazione" o "Dipartimento"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la concessione; - "Capitolato speciale d'oneri" - (di seguito denominato anche CSO):	

gar	a, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i	
live	elli di servizio che l'operatore economico concessionario dovrà garantire;	
-	"Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere	
am	ministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico	
con	cessionario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura	
ind	etta dal Dipartimento della protezione civile.	
	Articolo 2	
	Valore delle premesse e degli allegati	
Le	premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
pre	messe e nella restante parte del presente Atto, ancorché non	
ma	terialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
con	tratto di concessione. Costituiscono altresì parte integrante e	
sos	tanziale del presente contratto di concessione, il Capitolato speciale	
d'O	neri e l'Offerta Tecnica ed Economica del Concessionario.	
	Articolo 3	
	Norme regolatrici e disciplina applicabile	
1.	La sottoscrizione del presente contratto di concessione da parte del	
Con	ncessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e	
inc	ondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme	
vig	enti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto	
è re	egolato:	
- da	al contenuto del contratto e dei suoi allegati;	
- da	alle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
- da	alle norme in materia di Contabilità di Stato;	
- da	al codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	

di contratti di diritto privato.	
2. Il Concessionario, all'atto della firma del contratto di concessione,	
accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle	
suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre,	
tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali,	
ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che	
possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza	
di assumere il contratto di concessione, anche in relazione alle prestazioni	
da rendere ed ai prezzi offerti.	
3. La sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto	
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di	
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.	
Articolo 4	
Articolo 4 Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri.	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri. 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri. 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri. 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'Oneri, dalla relazione	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri. 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'Oneri, dalla relazione tecnica (offerta tecnica) e dalle soluzioni migliorative proposte dal	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri. 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'Oneri, dalla relazione tecnica (offerta tecnica) e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta.	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri. 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'Oneri, dalla relazione tecnica (offerta tecnica) e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta. 3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature da cucina	
Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi 1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri. 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'Oneri, dalla relazione tecnica (offerta tecnica) e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta. 3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature da cucina di proprietà del Dipartimento, avverrà secondo le modalità previste all'art.	

Articolo 5	
Locali in concessione e relativo canone	
1. I servizi oggetto di affidamento sono erogati presso i locali del	
Dipartimento indicati all'art. 1 del CSO, assegnati al concessionario in uso	
al solo ed unico fine di consentirne l'erogazione.	
2. La concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa	
alla durata ed alle vicende della concessione dei servizi non costituendo in	
nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla	
permanenza del rapporto di concessione da cui deriva.	
3. Per la concessione in uso dei predetti locali è previsto un canone annuale	
pari ad Euro 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00), che il	
concessionario dovrà corrispondere al Dipartimento entro i 10 (dieci) giorni	
calendariali successivi ad ogni scadenza annuale; detto canone include	
forfettariamente le spese relative alla fornitura idrica ed elettrica (per la	
fornitura di gas, l'Aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spesa,	
inclusa l'attivazione del servizio).	
Salvo diversa indicazione del Dipartimento, il canone dovrà essere versato	
sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale	
dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Codice	
IBAN: IT49J0100003245350200022330. La ricevuta dell'avvenuto	
versamento dovrà essere inviata via pec al Dipartimento, entro 30 giorni	
dalla maturazione del predetto credito.	
Articolo 6	
Consegna dei locali e inventario dei beni	
1. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei	

locali dove si svolgeranno le attività oggetto della Concessione, costituisce	
parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.	
2. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti	
presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono	
stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla	
scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.	
3. Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere	
in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o	
trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle	
macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione del Dipartimento.	
Articolo 7	
Inventari di riconsegna	
1. Alla scadenza del presente contratto il Concessionario dovrà	
riconsegnare i locali messi a disposizione dal Dipartimento con impianti,	
macchine, attrezzature e arredi annessi, i quali devono essere uguali, in	
numero specie e qualità a quelli elencati nel Verbale di Consegna e	
nell'Inventario dei beni. Tali beni devono essere consegnati al	
Dipartimento in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di	
manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo	
durante la gestione. A tal proposito, verrà redatto un verbale di riconsegna	
dei locali, in contraddittorio tra le Parti.	
2. Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture, agli impianti, ai	
macchinari, alle attrezzature e arredi dovuti ad imperizia, incuria o	
mancata manutenzione, nonché in caso di mancata restituzione di beni	
concessi in uso, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese	
	I

per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario,	
attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva	
prestata, fatto salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento degli	
eventuali maggiori danni riscontrati.	
3. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere	
alcun indennizzo o buonuscita.	
Articolo 8	
Giorni e orari di erogazione dei servizi	
Il calendario e gli orari di erogazione dei servizi sono quelli indicati nel	
CSO.	
Articolo 9	
Durata del contratto	
1. Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni consecutivi, decorrenti	
dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione del contratto presso gli	
Organi di controllo. Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata	
decorrerà dalla data di presa in carica del servizio.	
2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi	
prezzi e alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni.	
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata,	
inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle	
procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in	
6 mesi, e comunque entro i limiti previsti dall'art. 175, comma 4, del	
Codice.	
Articolo 10	
Corrispettivi	

I corrispettivi dovuti al Concessionario per i predetti servizi, saranno	
erogati previo nulla osta degli Uffici competenti e dichiarazione di regolare	
esecuzione delle attività svolte.	
I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno	
corrisposti dall'Amministrazione entro 60 giorni calendariali, ai sensi del	
D.Lgs. 231/2002. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi	
necessari agli Organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche	
propedeutiche al pagamento.	
Ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile	
2013, n. 55 e dell'art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di consentire il	
corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il	
codice Univoco Ufficio, da inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del	
tracciato della fattura elettronica: 4PVQS4. Per le relative modalità	
operative si rinvia al sito web: www.fatturapa.gov.it.	
Oltre al predetto codice obbligatorio, al fine di ottimizzare i processi interni	
di natura amministrativo-contabile, dovrà essere indicato nelle fatture	
elettroniche anche il "Codice Conto Economico" che sarà successivamente	
comunicato, da inserire nell'elemento "Dati Beni Servizi - Dettaglio Linee-	
Riferimento Amministrazione" del tracciato della fattura elettronica.	
Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con	
modificazioni, della legge 23 giugno 2014, n. 89, non si potrà procedere al	
pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte del presente atto,	
prive del Codice Identificativo di Gara, da inserire nell'elemento "Codice	
CIG" dal tracciato della fattura elettronica.	

I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione,	
sul conto corrente intestato al Concessionario presso	
Banca Codice IBAN IT	
La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13	
agosto 2010 n. 136 e s.m.i Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i	
delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e	
separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché	
non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del	
Contratto.	
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e dovrà essere	
intestata all'Amministrazione.	
La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà	
tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si	
verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto;	
in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate	
nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad	
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, l'Amministrazione	
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 - bis del	
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, dagli art. 986 e 987 della Legge n. 205	
del 2017 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e	
delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.	
Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento	
del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità	
contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al	

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
dipendenti.	
Articolo 12	
Adeguamento prezzi	
1. I prezzi dei servizi in concessione e del canone indicato al precedente	
art. 5, sono fissi e invariabili per il primo biennio di durata contrattuale.	
2. In caso di rinnovo o proroga della concessione, l'adeguamento dei prezzi	
e del canone avverrà con cadenza biennale dall'avvio del quarto anno, come	
segue:	
$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_0 \times (\mathbf{I}_1/\mathbf{I}_0)$	
dove:	
- P ₁ = corrispettivo/canone aggiornato;	
- P ₀ = corrispettivo/canone da aggiornare;	
- I ₁ = indice ISTAT "Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie	
di operai e impiegati (FOI) – Indice generale senza tabacchi",	
riferito al secondo mese precedente a quello in cui cade il primo	
giorno del nuovo biennio di durata contrattuale;	
- I_0 = indice come sopra, riferito al secondo mese precedente a quello in	
cui cade il primo giorno del biennio di durata contrattuale	
trascorso.	
Articolo 13	
Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio	
1. Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in	
numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il	

conseguimento dei risultati richiesti dal Dipartimento ovvero di un	
servizio erogato a perfetta regola dell'arte. In particolare, la	
Concessionaria dovrà disporre di personale con la professionalità e le	
attestazioni dichiarate nell'offerta tecnica.	
2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e	
costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene,	
sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal	
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.	
3. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme	
derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli	
infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di	
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per	
disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale,	
nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza	
di rapporto per la tutela dei lavoratori.	
Articolo 14	
Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo	
Sin dall'inizio delle attività, il Concessionario deve implementare il proprio	
piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento	
Cee/Ue n. 852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti	
alimentari.	
Articolo 15	
Disposizioni generali in materia di sicurezza	
1. Il Concessionario entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve	
attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti	

relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della	
normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive	
modificazioni ed integrazioni.	
2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione	
individuale (DPI).	
3. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme	
derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle	
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in	
vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale	
dei lavoratori.	
Articolo 16	
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
1. Il concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei	
flussi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.	
2. La violazione dei suddetti obblighi è causa di nullità assoluta del	
presente contratto.	
Articolo 17	
Penali	
1. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni	
contrattuali, il Dipartimento si riserva di applicare le penali previste	
all'art. 18 del CSO cui si rinvia.	
2. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta	
dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare	
le proprie contro-deduzioni entro dieci giorni dalla notifica della	
 contestazione inviata.	

3. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da	
parte del Concessionario o in subordine mediante escussione della	
garanzia definitiva. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare	
immediatamente la garanzia. Il Dipartimento può altresì procedere nei	
confronti del Concessionario alla determinazione degli ulteriori danni	
sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.	
Articolo 18	
Subappalto	
Si rinvia a quanto previsto all'art. 8 del Disciplinare di gara.	
Articolo 19	
Cessione del contratto e dei crediti	
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto	
contrario è nullo.	
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13,	
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
Articolo 20	
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	
1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito	
una cauzione definitiva in favore del Dipartimento, mediante polizza n.	
, conservata agli atti dell'Amministrazione, di	
importo pari a €, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs.	
50/2016 e ss.mm.ii.	
2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino	
a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita	
ogni eventuale eccezione o controversia con il Concessionario.	

3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del	
Concessionario, il Dipartimento provvederà all'incameramento della	
garanzia definitiva.	
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per	
effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il	
Concessionario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo	
ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della	
relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.	
5. In caso di esercizio della facoltà dell'Amministrazione di rinnovare o	
prorogare la durata della concessione, la cauzione definitiva dovrà essere	
reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il	
termine di 30 giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di	
esecutività della concessione.	
6. La mancata reintegrazione della garanzia, a seguito di quanto indicato	
ai precedenti commi 4 e 5, comporterà l'applicazione di una penale pari ad	
Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del	
Dipartimento di risolvere il contratto.	
7. Al termine della durata della concessione, lo svincolo della garanzia sarà	
effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo	
stato di manutenzione dei beni in restituzione.	
Articolo 21	
Polizze assicurative	
1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i	
danni che possono capitare, tenendo manlevato e indenne il Dipartimento	
per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o	

personale del Concessionario verificatosi nelle aree di pertinenza della	
Concessione. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito	
dall'art. 15 del CSO.	
Articolo 22	_
Controlli di conformità	
Al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi, il Dipartimento	
provvede ad effettuare i controlli previsti dall'art. 4 del CSO, cui si rinvia.	
Articolo 23	
Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto	
1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a	
quanto richiesto, il Dipartimento ha la facoltà di rifiutare la prestazione e	
di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera	
raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30	
giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni	
ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di	
diritto.	
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la	
facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del	
Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le	
conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà	
di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e	
l'applicazione delle penali già contestate.	
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del	
Concessionario dei maggiori danni subiti dal Dipartimento.	
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 176 del D.	
· ·	

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
Articolo 24	
Disdetta del contratto da parte del Concessionario	
1. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa,	
dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto	
prima della scadenza convenuta, il Dipartimento tratterrà la garanzia	
definitiva a titolo di penale.	
2. Il Dipartimento addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a	
titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione	
a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.	
3. I contratti e gli impegni sottoscritti dalle Parti vincoleranno il	
Concessionario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre	
impegneranno il Dipartimento soltanto dopo che saranno stati approvati	
dai competenti Organi di controllo, in raccordo alle vigenti disposizioni di	
legge.	
Articolo 25	
Recesso del Dipartimento	
Il Dipartimento può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo	
quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.	
Articolo 26	
Riservatezza	
1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di	
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
necessari all'esecuzione del contratto.	
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di	
pubblico dominio.	
3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei	
propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
4. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal	
del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –	
GDPR) in materia di riservatezza.	
Articolo 27	
Foro competente	
1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del	
contratto sono di competenza del Foro di Roma.	
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad	
un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire	
le vie legali.	
Articolo 28	
Clausola finale	
Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà	
negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le	
negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le	
negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,	
negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non	
negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,	

l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o	
inefficacia del medesimo nel suo complesso.	
Articolo 29	
Spese contrattuali, imposte e tasse	
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e dei relativi	
oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli	
tributari.	
2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto	
sono soggette al pagamento dell'IVA.	
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e	
l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.	
131/1986 e ss.mm.ii.	
Per il Dipartimento	
Il Coordinatore del Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni	
Per il Concessionario	
20	